



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/23 DEL 26.09.2019

Oggetto: Proroga dei contratti di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma ai sensi dell'articolo 5, comma 39 della L.R. n. 48 del 28.12.2018. Atto di indirizzo.

L'Assessore dei Trasporti ricorda che nella regione Sardegna gli attuali servizi minimi di trasporto pubblico locale (TPL) terrestre nella modalità gomma vengono eserciti, in regime di proroga, da una pluralità di società, in parte pubbliche e in parte private, sulla base di appositi contratti regolanti gli obblighi di servizio pubblico, stipulati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45 della L.R. n. 21 /2005. In particolare, tali servizi, per complessivi 66,9 milioni di bus-km annui, vengono attualmente erogati:

- dall'azienda pubblica ARST S.p.A., per circa 2 milioni di km/anno come servizio urbano e per circa 35,5 milioni di km/anno come servizio extraurbano;
- dalle aziende pubbliche di trasporto urbano di Cagliari (CTM S.p.A.), Sassari (ATP), Nuoro (ATP) e Olbia (Aspo S.p.A.), per un totale di circa 19 milioni di km/anno;
- da 51 aziende private, per circa 1,4 milioni di km/anno come servizio urbano e per circa 8,7 milioni di km/anno come servizio extraurbano.

L'Assessore precisa che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 67/4 del 16.12.2016, ha autorizzato la proroga dell'esercizio attuale dei predetti servizi non oltre il termine coincidente con l'affidamento dei nuovi servizi di trasporto, a conclusione del processo di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in ambito regionale, a seguito della definizione dei bacini di mobilità e degli enti di governo degli stessi e, comunque, non oltre il 2 dicembre 2019.

Al riguardo e per meglio comprendere le scadenze sopra indicate, l'Assessore ritiene utile ricordare brevemente il composito quadro normativo alla base del processo di pianificazione, programmazione e degli affidamenti del servizio pubblico locale, costituito, principalmente, dal Regolamento (CE) n.1370/2007, modificato dal Regolamento (UE) 2016/2338 del 14.12.2016 e dal



Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale”, recepito dalla Regione Sardegna con la legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21.

Sulla base della citata normativa, continua l'Assessore, le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale sono state attribuite alle Regioni e agli Enti Locali; in particolare, ai sensi degli articoli 9 e 10 della citata legge regionale n. 21/2005, è attribuita agli Enti Locali la titolarità in materia di affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale che non richiedono un unitario esercizio a livello regionale. Tali disposizioni devono essere lette alla luce delle modifiche al sistema delle autonomie locali apportate dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2.

Con specifico riferimento agli affidamenti, il Regolamento (CE) n. 1370/2007, così come modificato, prescrive l'obbligo per gli Stati di conformare, a decorrere dal 3 dicembre 2019, l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico di trasporto di passeggeri su strada e con altri modi di trasporto su rotaia diversi dalla ferrovia alle procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie di cui all'articolo 5. Sulla base di tale previsione la deliberazione della Giunta regionale n. 67/4 del 16.12.2016 ha autorizzato la proroga dei contratti in essere non oltre il 3 dicembre 2019. Peraltro, il Regolamento ha disciplinato il periodo transitorio, all'articolo 8, prevedendo che gli Stati membri adottino misure per adeguarsi gradualmente al predetto obbligo.

La citata normativa, prosegue l'Assessore, è integrata dalle prescrizioni dell'articolo 3 bis del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica devono essere organizzati definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli enti di governo degli stessi.

Infine, l'articolo 48 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, è intervenuto a disciplinare i bacini di mobilità prevedendo, tra l'altro, che questi e i relativi enti di governo siano determinati dalle Regioni sentite le città metropolitane, gli altri enti di area vasta e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre, siffatta disposizione ha individuato i criteri per la determinazione dei bacini e ha imposto l'individuazione di più lotti di affidamento in seno ad ogni bacino di mobilità, da assoggettare a parere dell'Autorità di regolazione dei Trasporti.



A questo riguardo, l'Assessore ritiene opportuno ricordare, considerata l'interrelazione delle tematiche, che, al fine di dare corso al succitato processo di pianificazione e programmazione, la Direzione generale dei Trasporti ha affidato a due società esterne, con procedure ad evidenza pubblica, il servizio di assistenza tecnico-transportistica, legale amministrativa ed economico-finanziaria per il supporto nell'individuazione e definizione del o dei bacini di mobilità, nell'istituzione del o dei relativi Enti di governo, nonché nella revisione della legislazione regionale in materia di trasporti.

L'Assessore spiega che la Direzione generale ha, quindi, predisposto un disegno di legge, in conformità agli esiti dello studio dell'Advisor e delle indagini effettuate, che individuava come scenario ottimale la costituzione di 2 bacini di mobilità: quello "Sud" comprendente la Città Metropolitana di Cagliari e la provincia del Sud Sardegna e quello "Centro-Nord" comprendente le province di Sassari, Nuoro ed Oristano. La Giunta regionale, con la deliberazione n. 60/27 del 11 dicembre 2018, nell'approvare il suddetto schema di disegno di legge, ha ritenuto opportuno, nella fase di avvio del complesso e profondo processo di riorganizzazione e razionalizzazione ed al fine di massimizzare l'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, accentrare il sistema di governance del TPL a livello regionale, istituendo un unico bacino di mobilità. Tale disegno di legge, che peraltro non ha trovato conversione in legge entro il termine della precedente legislatura, ha previsto la possibilità di proroga degli attuali contratti per una sola volta e per un periodo massimo di 24 mesi, in conformità alla normativa vigente al fine di assicurare la continuità dei servizi.

Cionondimeno, ricorda l'Assessore, quest'ultima previsione è stata recepita dall'articolo 5, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48: "Al fine di garantire lo svolgimento e la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico, nelle more della piena operatività dell'istituendo bacino di mobilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e del relativo ente di governo, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), gli attuali affidamenti sono prorogabili per un massimo di ventiquattro mesi, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, a far data dalla loro naturale scadenza”.

Tanto considerato, l'Assessore rappresenta la necessità, stante il quadro normativo illustrato e ferme le scadenze citate, di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti di procedere alla proroga dei contratti di servizio attualmente vigenti per la modalità gomma stipulati con le aziende di trasporto pubblico locale ovvero all'imposizione dell'obbligo di fornire i servizi pubblici, in conformità alla predetta disposizione normativa regionale, a sua volta coerente con il Regolamento (CE) n. 1370 /2007 al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi minimi di trasporto pubblico. L'Assessore fa, inoltre, presente che tale proroga si giustifica solo in considerazione del contestuale avvio del processo di riforma sopra detto e per il periodo strettamente necessario al suo completamento.

Pertanto, la proroga dei contratti in essere dovrà essere disposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi a far data dalla loro naturale scadenza (2 dicembre 2019) e, comunque, non oltre il termine coincidente con il nuovo affidamento dei servizi di trasporto, a seguito della costituzione del/i bacini di mobilità e degli enti di governo degli stessi e del correlato processo di pianificazione, programmazione ed affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

L'Assessore dei Trasporti, pertanto, propone alla Giunta regionale di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti, per il tramite del competente Servizio, di procedere alla proroga dei contratti di servizio attualmente vigenti per la modalità gomma ovvero all'imposizione dell'obbligo di fornire i servizi pubblici per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai sensi all'articolo 5, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, al fine di garantire lo svolgimento e la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico, a far data dalla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il termine coincidente con il nuovo affidamento dei servizi di trasporto, a seguito della costituzione dei bacini ottimali e degli enti di governo degli stessi e del correlato processo di pianificazione, programmazione ed affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Trasporti

DELIBERA

di dare mandato alla Direzione generale dei Trasporti, per il tramite del competente Servizio, di procedere alla proroga dei contratti di servizio attualmente vigenti per la modalità gomma ovvero all'imposizione dell'obbligo di fornire i servizi pubblici per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/23
DEL 26.09.2019

sensi all'articolo 5, comma 39, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, al fine di garantire lo svolgimento e la continuità dei servizi minimi di trasporto pubblico, a far data dalla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il termine coincidente con il nuovo affidamento dei servizi di trasporto, a seguito della riforma del TPL e del correlato processo di pianificazione, programmazione ed affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas